

DISABILI¹	
N O R M A	<p>Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006: viene usato il concetto di “Persona con Disabilità”.</p> <p>Questa Convenzione è stata ratificata dall’Italia con la Legge 3 marzo 2009, n. 18.</p> <p>Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.</p> <p>Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.</p>
A V E N T I D I R I T T O	<p>L’art. 3 della Legge 104/1992:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.
B E N E F I C I F I S C A L I	<p>FIGLI A CARICO</p> <p>Per ogni figlio con disabilità fiscalmente a carico spettano le seguenti detrazioni Irpef:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.620 euro, se il figlio ha un’età inferiore a tre anni; - 1.350 euro, per il figlio di età pari o superiore a tre anni. <p>Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.</p> <p>Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta e il loro importo diminuisce con l’aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro.</p> <p>Per determinare la detrazione Irpef effettiva è necessario moltiplicare la detrazione teorica (indicata in tabella) per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo, e 95.000.</p>

¹ Tabella elaborata dal Dott. Dario Detti - Ufficio difesa civica.

VEICOLI

- detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro
- Iva agevolata al 4% sull'acquisto di autovetture nuove o usate anziché al 22%, aventi cilindrata fino a:
 - centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido
 - centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido
 - di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico
- esenzione dal bollo auto. L'esenzione spetta sia quando l'auto è intestata alla persona con disabilità sia quando l'intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico
- esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. L'esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.

Possono usufruire delle agevolazioni le persone:

1. non vedenti (Legge 138/2001);
2. sorde (Legge 381/1970);
3. con disabilità psichica o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento (disabilità grave, Legge 104/1992);
4. con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (disabilità grave, Legge 104/1992);
5. con ridotte o impedito capacità motorie. Il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo.

Requisito medico legale richiesto		
REQUISITO MEDICO LEGALE	BENEFICIO	VERBALE
<ul style="list-style-type: none"> • invalidità con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (Dpr n. 495/1922 - art. 381) • non vedenti (art. 12 Dpr n. 503/1996) 	contrassegno invalidi	invalidità civile/ handicap/disabilità/cecità/sordità
ridotte o impedito capacità motorie permanenti (art. 8 legge n. 449/1997)	benefici per veicoli con adattamento	handicap
disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge n. 388/2000)	benefici per veicoli senza adattamento	invalidità civile
invalidità con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputazione (art. 30, comma 7, legge 388/2000)	benefici per veicoli senza adattamento	invalidità civile/ handicap/ disabilità
non vedenti (art. 50 della legge 342/2000)	benefici per veicoli senza adattamento	invalidità civile/ handicap/ disabilità/cecità
sordità (art. 50 della legge 342/2000)	benefici per veicoli senza adattamento	sordità

Se la persona con disabilità è fiscalmente a carico di un familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro o a 4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa.

ALTRI MEZZI DI AUSILIO E SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

1. detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici. Possono essere detratte dall'imposta, per la parte eccedente l'importo di 129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche). Sono invece ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, le spese sostenute per:
 - il trasporto in ambulanza della persona con disabilità (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte, come detto sopra, solo per la parte eccedente i 129,11 euro)
 - il trasporto della persona con disabilità effettuato dalla *Onlus*, o da altri soggetti (per esempio, il Comune) che hanno tra i propri fini istituzionali l'assistenza alle persone con disabilità
 - l'acquisto di poltrone per inabili e persone non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale
 - l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione
 - la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni. Per queste spese la detrazione del 19% non è fruibile contemporaneamente all'agevolazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ma solo sull'eventuale eccedenza della quota di spesa per la quale è stata richiesta quest'ultima agevolazione
 - l'adattamento dell'ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella e l'installazione e la manutenzione della pedana di sollevamento installata nell'abitazione della persona con disabilità (anche per queste spese la detrazione spetta per la parte eccedente quella per la quale si fruisce della detrazione relativa alle spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche)
 - l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità. Sono tali, per esempio, le spese sostenute per l'acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa, telefonini per sordomuti e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico
 - l'acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell'ambiente da parte di persone con disabilità, specificamente descritte in fattura con l'indicazione di dette caratteristiche
 - i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento delle persone con disabilità.
2. Oltre alla detrazione Irpef del 19% si applica l'Iva agevolata al 4% per l'acquisto dei sussidi tecnici e informatici.
3. Iva agevolata al 4% per l'acquisto di mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento delle persone con disabilità.
Esempi: servoscala e altri mezzi simili, che permettono il superamento di barriere architettoniche, protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti, protesi dentarie, apparecchi di ortopedia e di oculistica, apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, poltrone e veicoli simili, per inabili e persone con disabilità

non deambulanti, anche con motore o altro meccanismo di propulsione, prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche.

4. detrazione Irpef del 19% delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti.
5. detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi.

SPESE SANITARIE

Deduzione dal reddito complessivo dell'intero importo delle spese mediche generiche (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico, l'acquisto di medicinali) e di assistenza specifica.

Si considerano di assistenza specifica le spese sostenute per:

- l'assistenza infermieristica e riabilitativa
- le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale (se dedicate esclusivamente all'assistenza diretta della persona)
- le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all'attività di animazione e di terapia occupazionale.

Non sono deducibili:

- le spese sostenute per prestazioni rese dal pedagogo (che non può essere considerato un professionista sanitario)
- le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) e quelle per l'acquisto dei dispositivi medici. Per queste spese, però, spetta la detrazione del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro. Nel caso in cui il dispositivo medico rientri tra i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (per esempio, le stampelle), il diritto alla detrazione del 19% può essere fatto valere sull'intero importo della spesa sostenuta
- le spese corrisposte ad una Cooperativa per sostenere un minore con disabilità nell'apprendimento.

ASSISTENZA PERSONALE

- deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all'importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare
- detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.

B E N E F I C I F I S C A L I	<p>POLIZZE ASSICURATIVE</p> <p>In generale, sono detraibili dall'Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per le polizze assicurative che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante, o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha la possibilità di recedere dal contratto.</p> <p>L'importo complessivamente detraibile è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 530 euro che dal 2016 è stato elevato a 750 euro l'importo detraibile per i premi versati per le polizze assicurative, a tutela delle persone con disabilità grave che coprono il rischio di morte per le assicurazioni che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente - 1.291,14 euro (al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente) per quelle che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. <p>L'IMPOSTA AGEVOLATA SU SUCCESSIONI E DONAZIONI</p> <p>Le persone che ricevono in eredità o in donazione beni immobili e diritti reali immobiliari devono versare l'imposta di successione e donazione.</p> <p>La normativa tributaria riconosce un trattamento agevolato quando a beneficiare del trasferimento è una persona con disabilità grave, riconosciuta tale ai sensi della legge n. 104/1992.</p> <p>In questi casi, infatti, è previsto che l'imposta dovuta dall'erede, o dal beneficiario della donazione, si applichi solo sulla parte della quota ereditata (o donata) che supera l'importo di 1.500.000 euro.</p>
P E N S I O N I P R E V I D E N Z I A L I	<p>DESTINATARI</p> <p>Lavoratori che nel corso della loro carriera divengano parzialmente invalidi o non siano più in grado di svolgere proficuamente l'attività lavorativa.</p> <p>ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ</p> <p>L'assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica erogata ai lavoratori la cui capacità lavorativa sia ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.</p> <p>Spetta ai lavoratori dipendenti (esclusa buona parte dei dipendenti pubblici), autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti), ai lavoratori iscritti ad alcuni fondi pensione.</p> <p>È necessario contare su almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. In questo caso non è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa, quindi può rappresentare un'utile integrazione del reddito, ad esempio, per coloro che hanno scelto un'occupazione part-time.</p> <p>L'assegno è solitamente rinnovabile ogni tre anni e dopo tre conferme, viene stabilizzato.</p> <p>LA PENSIONE DI INABILITÀ ORDINARIA</p> <p>La pensione di inabilità è una prestazione economica erogata a favore dei lavoratori per i quali viene accertata l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale.</p> <p>È necessario contare su almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.</p> <p>Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori: dipendenti; autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti), iscritti ai fondi pensione sostitutivi e integrativi.</p>

P E N S I O N I P R E V I D E N Z I A L I	<p>L'erogazione di questa pensione è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e con l'iscrizione agli albi professionali.</p> <p>ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA</p> <p>I lavoratori invalidi, a cui è stata riconosciuta l'inabilità lavorativa, possono richiedere anche l'assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa (circa 540 euro) nel caso si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure hanno necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.</p> <p>Non è da confondere con l'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili: spetta solo ai lavoratori invalidi a cui sia stata riconosciuta l'inabilità lavorativa di cui si parla nei precedenti paragrafi.</p> <p>L'assegno è concesso a domanda dell'interessato e può essere chiesto contestualmente alla domanda di pensione di inabilità.</p> <p>I requisiti: avere un'infermità fisica o mentale che determini una invalidità tale da provocare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro; inoltre, è richiesta un'anzianità contributiva pari a 5 anni, anche non continuativi, dei quali almeno 3 anni versati nei 5 anni precedenti alla domanda di pensione.</p> <p>L'assegno, diversamente dalla pensione di inabilità lavorativa, non è reversibile cioè non viene corrisposto ai superstiti.</p> <p>L'assegno non viene riconosciuto durante i periodi di ricovero a carico dello Stato o di amministrazioni pubbliche.</p> <p>L'assegno viene ridotto nel caso i beneficiari fruiscano di prestazione analoga da parte di altri enti previdenziali.</p> <p>L'assegno è incompatibile con l'assegno mensile di assistenza personale e continuativa corrisposto dall'INAIL.</p> <p>L'assegno può essere compatibile con l'indennità di accompagnamento (invalidità civili) se non deriva dalla stessa infermità che ha dato luogo al riconoscimento della pensione di inabilità.</p>
---	--

PERMESSI LAVORATIVI

I dipendenti pubblici e privati hanno diritto a permessi lavorativi a condizione che siano in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992).

Consistono in permessi di tre giorni al mese (possono, se l'azienda è d'accordo, essere anche frazionati in ore) o, in alternativa, di due ore al giorno (se orario di lavoro pari o superiore a 6 ore, altrimenti 1 ora al giorno) e sono retribuiti e coperti da contributi figurativi.

Non vengono concessi nel caso il lavoratore abbia ottenuto il solo riconoscimento dell'handicap senza connotazione di gravità (art. 3, comma 1, legge 104/1992).

La domanda di concessione dei permessi va rivolta all'azienda (o amministrazione) e all'I.N.P.S. usando i specifici moduli disponibili sul sito dell'I.N.P.S. (sezione "Moduli"), e allegando il verbale di handicap grave.

CONGEDI PER CURE

I lavoratori con invalidità superiore al 50% possono richiedere fino a 30 giorni annui di congedo per cure connesse alla propria infermità riconosciuta (Legge 118/1971, Decreto legislativo 509/1988).

Requisiti: percentuale minima di invalidità, fissata al 50%. È necessario inoltre sia certificata la necessità di cure e che tali cure siano correlate all'infermità (affezione, patologia, o menomazione) invalidante già accertata, quale – ad esempio – una patologia oncologica.

I congedi per cure sono retribuiti rientrando nella "categoria" di assenza per la malattia (2110, Codice civile).

L'articolo 2118 del Codice civile stabilisce che in caso di malattia il datore di lavoro ha diritto di recedere solo una volta che sia decorso il cosiddetto "periodo di comporto" individuato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. All'autonomia collettiva è demandata la possibilità di estendere quel periodo nelle particolari ipotesi di malattie lunghe, caratterizzate dalla necessità di cure post-operatorie, terapie salvavita e di una conseguente gestione flessibile dei tempi di lavoro. Le assenze per congedi per cure non vanno computati nel periodo di comporto.

AGEVOLAZIONI PER I FAMIGLIARI E CAREGIVER

I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazioni di gravità minori di tre anni possono beneficiare in alternativa:

- Tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili a ore
- Prolungamento del congedo parentale (i giorni fruiti a titolo di congedo ordinario e di prolungamento non possono superare in totale i tre anni da godere entro il dodicesimo anno di vita del bambino).
- Permessi orari retribuiti (2 ore al giorno se l'orario di lavoro è pari o superiore a sei, altrimenti un'ora al giorno).

I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazioni di gravità con età compresa tra i tre e i dodici anni possono beneficiare in alternativa:

- Tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili a ore
- Prolungamento del congedo parentale (i giorni fruiti a titolo di congedo ordinario e di prolungamento non possono superare in totale i tre anni da godere entro il dodicesimo anno di vita del bambino).

I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazioni di gravità con età superiore ai dodici anni possono beneficiare in alternativa:

- Tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili a ore

Anche i familiari di primo e secondo grado (eccezionalmente di terzo) che assistono una persona con handicap grave hanno diritto ai permessi lavorativi di tre giorni mensili. I permessi oltre che al coniuge sono concessi ad ognuna delle parti dell'unione civile e al convivente della persona disabile in situazione di gravità. Anche in questo caso la condizione fondamentale è che la persona da assistere sia in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). Non è sufficiente la eventuale certificazione di invalidità civile anche totale.

I permessi sono retribuiti e coperti da contributi figurativi.

Una volta concessi, l'articolazione dei permessi va concordata con l'azienda o con l'amministrazione. I tre giorni di permesso possono, se l'azienda è d'accordo, essere anche frazionati in ore. In linea generale i permessi non sono concessi se la persona da assistere è ricoverata in istituto o in R.S.A. Per i ricoveri ospedalieri i permessi possono essere concessi se il reparto di ricovero rilascia una dichiarazione che è necessaria l'assistenza dei familiari.

CONGEDI BIENNALI

I familiari conviventi (coniuge o la parte dell'unione civile, genitori, figli, fratelli/sorelle, parenti ed affini entro il terzo grado) della persona con certificazione di handicap grave, hanno diritto, oltre ai permessi, anche ad un congedo retribuito fino a due anni, anche frazionabile (Decreto legislativo 151/2001, articolo 42).

Questo congedo non spetta invece al diretto interessato.

Il congedo è retribuito (indennità) e coperto da contributi figurativi.

LAVORO NOTTURNO

Lo svolgimento del lavoro notturno può rappresentare un sovraccarico per i familiari che assistono un familiare con una grave disabilità. L'articolo 17, Legge 5 febbraio 1999, n. 25 ha introdotto tutele a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori che debbano assistere figli o familiari. Queste disposizioni indicano con chiarezza quali sono i lavoratori che non possono obbligatoriamente essere adibiti al lavoro notturno e tra questi vi sono lavoratori che "abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104". Per "a carico" si intende che tale assistenza non debba essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità.

SEDE DI LAVORO

I commi 5 e 6 dell'articolo 33 della Legge 104/1992 prevedono che il genitore o il familiare lavoratore e il lavoratore disabile hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.

Questa disposizione, proprio a causa di quel "ove possibile", si configura come un interesse legittimo, ma non come un diritto soggettivo insindacabile. Di fatto, quindi, l'azienda può opporre rifiuto motivandolo con ragioni di organizzazione del lavoro. Le condizioni per accedere a questo beneficio sono comunque legate, per i familiari, all'effettiva assistenza del congiunto con disabilità.

Anche per questo beneficio, come per i permessi lavorativi, non è richiesta la convivenza. L'interpretazione ormai prevalente e consolidata è che l'agevolazione riguardi le persone con handicap con connotazione di gravità, beneficiarie di tutte le agevolazioni previste dall'articolo 33 della Legge 104/1992. Questa annotazione è necessaria in quanto il comma 5 non indica esplicitamente la gravità dell'handicap.

Una disposizione particolare (articolo 21 della Legge 104/1992) riguarda e persone handicappate "con un grado di invalidità superiore ai due terzi". Nel caso vengano assunti presso gli enti pubblici come vincitori di concorso o ad altro titolo, hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

A
G
E
V
O
L
A
Z
I
O
N
I

L
A
V
O
R
A
T
I
V
E

TRASFERIMENTO SEDE DI LAVORO

I commi 5 e 6 dell'articolo 33 della Legge 104/1992 prevedono che il genitore o il familiare lavoratore e il lavoratore disabile non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede. Diversamente da quanto previsto per la scelta della sede, il rifiuto al trasferimento si configura come un vero e proprio diritto soggettivo. Si tratta infatti di una disposizione che rafforza ed estende quanto già previsto dal Codice civile. All'articolo 2103 prevede, fra l'altro, che il lavoratore non possa essere trasferito da un'unità produttiva all'altra senza comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

MANSIONI LAVORATIVE

Le mansioni assegnate devono essere compatibili con lo stato di salute del lavoratore: questo vale per tutti i lavoratori.

Qualora si ritenga che non lo siano, il lavoratore (ma anche l'azienda) ha il diritto di richiedere, al medico competente, una specifica valutazione sanitaria. Il medico può stabilire l'assegnazione - anche temporanea - ad altre mansioni, compatibili con lo stato di salute, equivalenti o inferiori, pur mantenendo il proprio stipendio originale.

PART-TIME

La possibilità di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Per i lavoratori affetti da malattie oncologiche questo rappresenta un diritto che l'azienda non può rifiutare. Il lavoratore può tornare successivamente al tempo pieno quando e se le condizioni fisiche glielo permettano. Questo diritto spetta - come dice la normativa vigente - ai dipendenti pubblici e privati "per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente" (Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, articolo 8). Quindi va prima chiesto l'accertamento di questa condizione all'ASL e poi va presentata formale richiesta all'azienda (o amministrazione) che non può rifiutare il passaggio a tempo parziale.

Il lavoratore che abbia ottenuto la concessione del tempo parziale ha diritto, a richiesta, a tornare nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. Una agevolazione è possibile anche per i familiari che assistono una persona (il coniuge, i figli o i genitori) con malattia oncologica: in questo caso non c'è un vero e proprio diritto alla concessione del part-time, ma viene concessa priorità.

ASSENZE PER MALATTIA

Può accadere che una persona affetta da patologia oncologica o onco-ematologica, per terapie contingenti o per il suo stato di salute, sia costretto ad assenze per malattia anche prolungate che sono comunque indennizzate. In linea generale il lavoratore ha diritto a conservare il posto di lavoro per un periodo che è stabilito dalla legge e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL). Questo periodo (detto "periodo di comportamento") ha una durata variabile e può essere diverso a seconda del Contratto di riferimento. Alcuni CCNL - sia pubblici che privati - prevedono un periodo di comportamento superiore per i lavoratori affetti da patologie oncologiche, in particolare nel caso di ricoveri ospedalieri o terapie invasive.

Anche i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'I.N.P.S. possono usufruire dell'indennità di malattia quando costretti a sospendere, anche solo per un breve periodo, la propria attività a causa della malattia o delle terapie.

I liberi professionisti iscritti alle rispettive casse previdenziali devono, invece, riferirsi alle diverse forme di assistenza economica stabilite dalla cassa.

A G E V O L A Z I O N I L A V O R A T I V E	<p>VISITE FISCALI PER MALATTIA</p> <p>La condizione di malattia che limita lo svolgimento di attività lavorativa va sempre certificata dal medico curante (medico di famiglia, pronto soccorso, guardia medica, specialista) e trasmessa telematicamente all'I.N.P.S.</p> <p>Di norma è fissato un obbligo di reperibilità che è diverso per i dipendenti pubblici e per i dipendenti privati.</p> <p>È importante sapere, soprattutto per i pazienti con leucemie o patologie assimilabili, che sono riconosciute esenzioni dalla reperibilità in alcuni specifici casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una patologia grave che richieda terapie salvavita; • uno stato patologico connesso alla situazione di invalidità già riconosciuta maggiore o uguale al 67%; <p>una malattia per la quale sia stata riconosciuta la causa di servizio (solo per alcune categorie di dipendenti pubblici e per alcune condizioni più gravi).</p> <p>COLLOCAMENTO MIRATO</p> <p>Agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro di persone con disabilità. È la cosiddetta disciplina del "collocamento mirato".</p> <p>La stessa disciplina (legge 68/1999) pone anche degli obblighi di assunzione in capo ai datori di lavoro con almeno 15 dipendenti in modalità variabile a seconda del numero di addetti. Per le stesse aziende sono previste agevolazioni all'assunzione, ma anche sanzioni in caso di violazione della normativa.</p> <p>I datori di lavoro privati possono assumere tramite convenzioni stipulate con i centri per l'impiego oppure con assunzioni nominative. Infine possono stipulare anche convenzioni di inserimento temporaneo con finalità formative oppure per persone con caratteristiche di difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. Possono assumere le persone con chiamata nominativa o con avviamento per graduatoria.</p> <p>I datori di lavoro pubblici possono invece assumere persone con disabilità tramite avviamenti a selezione tramite graduatoria pubblicate presso i centri per l'impiego oppure con concorso pubblico gestito direttamente dall'Amministrazione. Per accedere a questi percorsi la persona deve appartenere alle cosiddette "categorie protette"; vi sono inclusi gli invalidi civili con almeno il 45% di invalidità riconosciuta che siano iscritti alle liste speciali di collocamento che siano sostanzialmente inoccupati o con occupazione molto limitata. Il primo passaggio per ottenere l'iscrizione alle liste speciali è richiedere l'accertamento della disabilità ai sensi della legge 68/1999. Poi è possibile rivolgersi al Centro per l'impiego e richiedere l'iscrizione alle liste speciali di collocamento. L'iscrizione è utile sia per partecipare a concorsi pubblici, che talora prevedono una riserva per le categorie protette, sia nella autonoma ricerca di lavoro.</p>
S A L U T E	<p>ESENZIONE TICKET</p> <p>Il riconoscimento di una invalidità garantisce il diritto all'esenzione per alcune o per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale garantite dal servizio sanitario nazionale.</p> <p>Minori portatori di handicap per le prestazioni farmaceutiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le prestazioni specialistiche correlate alle specifiche patologie</p> <p>L'esenzione per invalidità non include le prestazioni farmaceutiche.</p> <p>ASSISTENZA PROTESICA E AUSILI</p> <p>L'assistenza protesica è l'insieme delle prestazioni erogabili dal SSN che comportano la fornitura di protesi, ortesi e ausili tecnologici nell'ambito di un piano riabilitativo-assistenziale volto alla prevenzione, alla correzione o alla compensazione di menomazione o disabilità funzionali conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento di attività residue, nonché alla promozione dell'autonomia dell'assistito.</p>

S E R V I Z I S O C I A L I	<p>ASSISTENZA A DOMICILIO</p> <p>Assume forme diverse e molto spesso prevede una partecipazione alla spesa da parte degli interessati.</p> <p>È volta a supportare la persona e la sua famiglia presso il proprio domicilio. L'assistenza domiciliare socio-assistenziale è un servizio rivolto a persone con ridotta autonomia, o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura e di igiene della persona, di aiuto nella gestione della propria abitazione, di sostegno psicologico, di assistenza sociale e/o educativa a domicilio.</p> <p>Al contrario, nell'assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari vengono garantite sia prestazioni socio-assistenziali che sanitarie (cure mediche o specialistiche, infermieristiche, riabilitative) rivolte a persone non autosufficienti o di recente dimissione ospedaliera, per evitare ricoveri impropri e mantenere la persona nel suo ambiente di vita.</p> <p>SOSTEGNI ECONOMICI</p> <p>Il servizio sociale è generalmente anche il primo referente per attivare, laddove previsti, sostegni diretti o indiretti, di natura economica.</p> <p>Si va dal sostegno al pagamento di rette per servizi diurni, semiresidenziali, residenziali, al sostegno alla domiciliarità, ai contributi economici per cure o prestazioni sanitarie, o per il trasporto e la mobilità, per l'accoglienza di minori, adulti e anziani ecc.</p> <p>Di norma tutti questi contributi vengono erogati a fronte di specifica domanda degli interessati.</p>
I S T R U Z I O N E	<p>La legge 5 febbraio 1992, n. 104 ha introdotto una disciplina organica e completa a favore dei disabili.</p> <p>Il c.d. Testo unico sull'istruzione (D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 articoli da 312 a 325) ha predisposto i necessari strumenti per l'istruzione e l'educazione nel sistema scolastico dei soggetti disabili.</p> <p>Il successivo D.P.C.M. del 23 febbraio 2006, n.185 prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con accertamenti collegiali le ASL verbalizzano la situazione dell'handicap dell'alunno; - Viene redatta una diagnosi funzionale trasmessa anche all'istituzione scolastica ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti; - A queste attività fa seguito la redazione del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato (PEI) ad opera dei soggetti preposti quali operatori sanitari individuati dalla Asl dal personale insegnante e di sostegno della scuola, dall'operatore psicopedagogico, dai genitori; - Tali soggetti elaborano proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero di ore di sostegno. <p>L'insegnante di sostegno viene assegnato alla classe in cui è inserito un alunno disabile (un insegnante ogni 4 alunni disabili), collabora con gli insegnanti nelle attività educative e didattiche, lavora per l'autonomia dell'alunno, stimola la comunicazione personale, accompagna e assiste l'alunno negli spostamenti interni o fuori sede; nella scuola dell'obbligo partecipa alla valutazione di tutta la classe in cui opera; nella scuola media superiore valuta solo l'alunno o gli alunni disabili cui è stato assegnato.</p> <p>La Legge 104/1992 sancisce che in ogni contesto scolastico, dall'asilo fino all'università, devono essere garantite pari opportunità di inserimento, nonché facilitazioni relative agli ambienti, ai programmi, alle forme di valutazione.</p> <p>La Legge 17/1999 stabilisce che agli studenti universitari con handicap siano forniti sussidi tecnici e didattici e il supporto di un tutor, una sorta di "insegnante di sostegno", che deve interagire con i docenti e gli uffici per risolvere problemi operativi e di organizzazione degli studi.</p> <p>Gli studenti universitari con un'invalità superiore o uguale al 66% sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari.</p>

D I S A B I L I T Y C A R D D	<p>La Carta europea della disabilità, denominata <i>Disability Card</i>, è una tessera che permette l'identificazione dei soggetti con disabilità e l'accesso a servizi e benefici, in un contesto di reciprocità con gli altri Paesi dell'Unione europea. Lo scopo è quello di contribuire alla piena inclusione delle persone con disabilità nella vita sociale delle comunità.</p> <p>La <i>Disability Card</i> è uno strumento messo a disposizione delle persone con disabilità per agevolarle nel conseguimento di benefici, supporti e opportunità utili alla promozione dei propri diritti. Permette l'accesso a servizi gratuiti o a costo ridotto in materia di trasporti, cultura e tempo libero sul territorio nazionale e in altri Paesi dell'Unione europea.</p> <p>La Carta europea della disabilità viene rilasciata a tutti i soggetti in condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza, appartenenti alle categorie individuate nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.</p> <p>I soggetti legittimati a presentare la domanda sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata superiore al 67%; • invalidi civili minorenni; • cittadini con indennità di accompagnamento; • cittadini con certificazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104; • ciechi civili; • sordi civili; • invalidi e inabili ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222; • invalidi sul lavoro con invalidità certificata maggiore del 35%; • invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa o con menomazioni dell'integrità psicofisica; • inabili alle mansioni ai sensi della legge n. 379/1955, del D.P.R. n. 1092/1973 e del D.P.R. 171/2011, e inabili ai sensi dell'articolo 13, legge n. 274/1991 e dell'articolo 2, legge 335/1995; • cittadini titolari di trattamenti di privilegio ordinari e di guerra. <p>L'I.N.P.S. verifica il possesso dei requisiti richiesti sulla base dei dati disponibili nei propri archivi.</p>
S P O R T	<p>La legge 104/1992 prevede per i portatori di handicap la rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive e ricreative.</p> <p>Gli impianti sportivi devono essere accessibili e fruibili da parte delle persone handicappate.</p> <p>Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.</p>
DD I I R I V T O T T O O	<p>In occasione di consultazioni elettorali, i Comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.</p> <p>Un accompagnatore di fiducia segue in cabina il cittadino handicappato impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.</p> <p>L'accompagnatore deve essere iscritto alle liste elettorali.</p> <p>Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato.</p>

C O N C O R S I	<p>La persona disabile “sostiene la prova di esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni con l’uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi necessari” avuto riguardo alla specifica disabilità.</p> <p>La persona disabile deve specificare nella domanda di partecipazione alla selezione pubblica l’ausilio necessario, avuto riguardo alla propria disabilità, così come la eventuale necessità di fruire di tempi aggiuntivi.</p> <p>L’articolo 16 della legge n. 68/99 prevede altresì che nei bandi di concorso devono essere previste speciali modalità di svolgimento della prova d’esame per consentire ai soggetti disabili di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.</p> <p>Da ultimo la legge n. 114/2014, articolo 25, ha previsto che le persone con invalidità uguale o superiore all’80% non sono tenute a partecipare alle prove preselettive eventualmente previste per i concorsi pubblici e l’abilitazione alle professioni.</p> <p>Le norme in questione lasciano alle pubbliche amministrazioni un margine di discrezionalità nella valutazione dei tempi aggiuntivi e degli ausili necessari a porre il disabile in condizione di parità con altri concorrenti.</p>
P A T E N T E D I G U I D A	<p>La patente speciale è il certificato di idoneità rilasciato, a seguito di una visita presso un’apposita Commissione Medica Locale, a persone affette da minorazioni anatomiche, funzionali o sensoriali, per la guida di veicoli opportunamente modificati in funzione delle proprie patologie.</p> <p>per ottenere una patente speciale è necessario innanzitutto effettuare una visita di accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica da parte della Commissione Medica Locale da richiedersi presentando un certificato medico su apposita modulistica all’ufficio competente dell’Asl.</p> <p>Le minorazioni e mutilazioni fisiche oggetto di valutazione da parte della Commissione Medica Locale, nei casi dubbi e quando espressamente previsto dal Regolamento di esecuzione del Cds (art. 321 e ss.) sono le seguenti: efficienza degli arti, amputazioni, minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale, anchilosi invalidanti, malattie dell’apparato visivo, diminuzione della vista, diminuzione dell’udito e anomalie della conformazione e/o dello sviluppo somatico.</p> <p>Dopo aver ottenuto il certificato di idoneità dalla Commissione (nel quale vengono indicati i dispositivi di guida che il guidatore disabile dovrà utilizzare) si può preparare l’esame teorico e poi, dopo averlo superato, l’esame di pratica con le medesime modalità d’esame delle patenti generiche. Ci si può esercitare alla guida con qualsiasi veicolo, anche non di proprietà della scuola guida, purché abbia gli adattamenti previsti dalla Commissione Medica Locale. È importante ricordare che il certificato di idoneità ha una validità di 90 giorni.</p> <p>Nella prenotazione dell’esame pratico di guida è necessario consegnare alla motorizzazione civile della propria provincia il certificato medico con le prescrizioni della Commissione Medica affinché possa essere preparata la patente appropriata per il momento dell’esame. L’esame deve essere sostenuto con un veicolo adattato in base alla propria minorazione secondo le prescrizioni della Commissione e con la carta di circolazione previamente aggiornata nei modi d’uso, inoltre a fianco dell’esaminato si deve trovare una persona abilitata in funzione di istruttore</p>